

TU Rinnovabili

Nota di commento

ALLEGATI

Nel ridisciplinare in ottica di razionalizzazione e semplificazione gli iter autorizzativi relativi alle diverse tipologie di impianti con cui l'Italia si appresta ad affrontare gli sfidanti obiettivi della transizione energetica, stupisce la circostanza che a fronte dell'abrogazione del comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 risultino del tutto assenti indicazioni per la gestione delle seguenti tipologie di impianti, non contemplate negli allegati A, B e C:

1) impianti di accumulo elettrochimico "stand-alone" con potenza superiore a 10MW ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete (attualmente autorizzati tramite AU ministeriale come da indicazioni del 2-quater del DL 7 febbraio 2002, n. 7)

2) impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare (attualmente considerati opere connesse ai predetti impianti come da indicazioni del 2-quater del DL 7 febbraio 2002, n. 7)

Infatti, l'allegato A (impianti in attività libera) include, senza specificare, impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW, mentre l'allegato B (procedura abilitativa semplificata) include impianti costruiti su aree industriali (o comunque accoppiati con impianti di produzione di energia con potenza fino a 300 MW); infine, l'allegato C (autorizzazione unica), include soltanto le BESS accoppiate con impianti di produzione di energia elettrica esistenti.

Gli impianti di accumulo elettrochimico stand-alone permettono di soddisfare i requisiti previsti dal nuovo Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE), lo strumento finalizzato a remunerare la nuova capacità di accumulo necessaria a gestire l'overgeneration da FER ed indispensabile per la realizzazione di nuova capacità di accumulo funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

La Disciplina del MACSE pubblicata per consultazione da Terna in vista della successiva approvazione del MASE prevede come requisito all'articolo 7.1 lettera b. che *"Il SdS [Sistema di Stoccaggio] è un impianto indipendente (c.d. stand-alone), ossia non condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo oppure, in caso di condivisione, non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune);"* (testo completo al link: https://download.terna.it/terna/Disciplina_MACSE_finale_8dc5adee4100d68.pdf)

Per permettere l'autorizzazione di nuovi impianti che soddisfino tale requisito e che potranno quindi partecipare alle aste è fondamentale 1) che venga definito il procedimento autorizzativo da utilizzare per progetti stand-alone ubicati al di fuori delle aree industriali in modo da consentire lo sviluppo dei progetti nei volumi previsti per il MACSE e 2) che venga consentita l'autorizzazione di impianti in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare dato che solo questa fattispecie potrebbe garantire l'assenza di una relazione funzionale (salvo ricadere nella realizzazione di impianti stand-alone).

Si propone quindi di integrare le tipologie di impianti di accumulo elettrochimico riportate negli allegati B e C e, inoltre, per gli impianti "stand-alone", di mantenere l'esclusione dalle procedure di valutazione

di impatto ambientale attualmente prevista dal comma 2-quinquies dell'art. 1 del DL 7 febbraio 2002, n. 7 in quanto l'impatto ambientale ed il consumo di suolo di questi progetti è trascurabile. Peraltro il citato comma 2-quinquies non risulta tra le disposizioni abrogate in base all'elencazione di cui all'All. D anche se riferito a fattispecie non contemplata nello schema di TU; se ne propone l'abrogazione in quanto la previsione è riportata nella proposta di modifica di cui nel seguito.

Si propone inoltre sempre con riferimento agli impianti di accumulo "stand-alone", di prevedere che la costruzione e l'esercizio per impianti con potenza superiore a 10 MW sia soggetta ad AU ministeriale indipendentemente dalla taglia nel caso di progetti ubicati in aree non ricadenti tra quelle indicate all'Allegato B, Sezione I, lett. aa).

Si propongono inoltre integrazioni al testo degli allegati al fine di considerare tecnologie innovative di accumulo in fase di sviluppo per la cui autorizzazione si sarebbe dinanzi ad un vuoto normativo, ed alcune modifiche in materia di elettrolizzatori.

Infine è necessario evidenziare che in base alla vigente normativa (art. 5, comma 3 del Dlgs 28/2011) per gli impianti idroelettrici e fotovoltaici, gli interventi di rifacimento e potenziamento che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area occupata o delle opere connesse **a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento** non sono soggette a regimi autorizzativi (si tratta di interventi cd di edilizia libera), stessa previsione per gli impianti eolici che **a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche**, vengono realizzati nello stesso sito (secondo la definizione data dalla norma) dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti e/o autorizzati. Inoltre sono soggetti alla procedura semplificata della Dila (art. 6 bis del Dlgs 28/2011) gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse **e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento**, ricadono in casistiche predefinite.

La normativa nazionale attualmente in vigore quindi consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti o già autorizzati.

Il testo approvato in via preliminare in CdM anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la delega del Parlamento, sembrerebbe introdurre, nei casi in cui dall'intervento derivasse un aumento di potenza, rallentamenti allo sviluppo delle energie rinnovabili, di fatto peggiorando il quadro normativo vigente e ostacolando l'innovazione tecnologica. Si propone quindi di introdurre modifiche idonee a recuperare le vigenti semplificazioni, **introducendo, ad integrazione, anche per gli accumuli, in coerenza con quanto previsto per le altre tecnologie, la possibilità di effettuare modifiche in regime di attività libera che a prescindere dalla potenza successiva all'intervento, rispettino determinate condizioni idonee a tutelare istanze ambientali e paesaggistiche.**

PROPOSTE di modifica

All. A, Sezione I

- Alla lett. u) sostituire "con potenza fino a 10 MW" con "*di potenza uguale o inferiore ai 10 MW*" aggiungere infine "*e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione*

di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,”

Allegato A, Sezione II

Titolo sezione

- Modificare “Interventi su impianti esistenti”, con “Interventi su impianti esistenti, abilitati o autorizzati”.

Al punto 1 apportare le seguenti modifiche

- dopo la lett. b) inserire la seguente lettera b1) “modifiche su impianti eolici consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
- alla lett. c)
 - dopo le parole “variazioni in aumento” inserire “superiori al 15 per cento”,
 - dopo le parole “dell’area occupata dall’impianto esistente,” inserire “senza incremento”
 - eliminare le parole “né delle opere connesse”:
- alla lett. l) sopprimere le parole “incrementi di potenza superiori al 20%,”.

Al punto 2 aggiungere infine il seguente periodo: “Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non trovano applicazione agli interventi di cui al comma 1 lettere a) num. 1, b), b1), c) ed l)”

Allegato B, Sezione I:

- alla lettera aa) dopo le parole “impianti di accumulo elettrochimico” inserire le seguenti “o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW” e aggiungere infine il seguente periodo: “Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.”
- Alla lett. bb) dopo le parole “o in corso di dismissione,” aggiungere “e le *infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell’idrogeno prodotto verso l’utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,”*”
- dopo la lettera cc) aggiungere la seguente dd) : “gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare”

Allegato B, Sezione II:

- “Interventi su impianti esistenti”, modificare con “Interventi su impianti esistenti, abilitati o autorizzati”
alla lett. a) dopo le parole “per la produzione di energia elettrica,” aggiungere le seguenti “o di accumulo,”

Allegato C, Sezione I:

- dopo la lettera v) aggiungere la seguente z) : "gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure""
- lett. r) sostituire con "elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione"

Allegato C, Sezione II:

- alla lett. p) dopo le parole "impianti di accumulo elettrochimico" inserire le seguenti "o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW " e dopo le parole 300MW inserire le seguenti " , nonché gli impianti "stand-alone" con potenza superiore a 10MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera aa) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure"
- alla lett. u) dopo le parole "superiore a 300 MW," inserire le seguenti "o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza"
- dopo la lettera v) inserire la seguente z) : "gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare"
- lett. r) sostituire con "elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione"

Inoltre con riferimento a quanto previsto alla **lettera s) della Sezione I** ed alla **lettera p) della Sezione II**, si ritiene che, in continuità con la vigente normativa, il valore 300MW faccia riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo. In conseguenza è necessario eliminare la virgola dopo le parole "impianti di produzione di energia elettrica" alla lettera p) della Sezione II.

Allegato D

- alla lettera b) dopo le parole " , comma 2-*quater*" aggiungere "e comma 2-*quinquies*";

TESTO

Articolo 3 (Interesse Pubblico Prevalente)

Il comma 2 prevede che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero

per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, il comma 1 non si applica, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”

Si propone di sopprimere la previsione poiché il pericolo è che in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto non applicabile le amministrazioni optino per la non applicazione *tout court*.

Articolo 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)

Non risultano presenti elementi completi per configurare lo strumento per il **tracking della pratica autorizzativa lungo tutto il processo di istanza «end to end»** (compreso anche il periodo di impugnativa), che possa assicurare **piena pubblicità e trasparenza in merito allo stato di avanzamento del procedimento; con accesso ad un unico portale** da parte del proponente e degli Enti coinvolti, attraverso anche la **limitazione degli ambiti di competenza** per espressione parere dei relativi Enti stessi («menù a tendina»/multiple choice)

Articolo 7 (Attività libera)

I tempi previsti nel TU per rispondere a eventuali richieste di integrazioni sono molto limitati e manca l'istituto dell'istanza motivata di proroga richiesta dal proponente (es. nel caso di richiesta di integrazioni impegnative da un punto di vista tecnico). I tempi riportati nel TU possono non essere coerenti con l'elaborazione delle integrazioni progettuali e c'è rischio che vengano archiviati molti progetti. Si propone inserimento di possibilità di ottenere una proroga su istanza motivata del proponente:

- sostituire il comma 4, quarto periodo, con il seguente “Fatte salve proroghe concesse su istanza motivata del proponente, la mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.”

Articolo 8 (PAS)

Comma 2.

In una delle precedenti versioni del testo prevedeva, ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo, la necessità di presentare a corredo del progetto la dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi, **fatta eccezione per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto**. Quest'ultima previsione non è più presente nel testo approvato in via preliminare e sarebbe opportuno chiarire al comma 2 lettera b) che tale legittima disponibilità non include anche le aree per le opere di connessione alla rete. In relazione a queste ultime si propone che il soggetto proponente la PAS possa avvalersi di **procedure espropriative per pubblica utilità secondo disposizioni di coordinamento tra il procedimento PAS e le disposizioni del TU Espropri**.

Alla lettera b) **sostituire le parole “degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;” con “del preventivo di connessione alla rete, cosiddetta “STMG”**

Comma 4

I tempi previsti nel TU per rispondere a eventuali richieste di integrazioni sono molto limitati e manca l'istituto dell'istanza motivata di proroga richiesta dal proponente (es. nel caso di richiesta di integrazioni impegnative da un punto di vista tecnico). I tempi riportati nel TU possono non essere coerenti con l'elaborazione delle integrazioni progettuali e c'è rischio che vengano archiviati molti progetti. Si propone inserimento di possibilità di ottenere una proroga su istanza motivata del proponente:

- sostituire il comma 4, terzo periodo, con il seguente "Fatte salve proroghe concesse su istanza motivata del proponente, la mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3."

Comma 8.

Con riferimento alla possibilità per il comune di annullare in autotutela il titolo abilitativo in caso di mancata comunicazione del diniego, considerata in particolare la situazione di incertezza che verrebbe a crearsi rispetto al legittimo affidamento dell'operatore sulla base del titolo abilitativo ottenuto, ed al fine di efficientare il processo e considerato l'interesse pubblico coinvolto, si ritiene necessario (i) ridurre il termine di 6 mesi a disposizione del Comune per l'annullamento d'ufficio, prevedendo un termine comunque ragionevole ma decisamente più breve (ad es. 1 mese); oppure in alternativa (ii) prevedere un meccanismo di riapertura del procedimento per il termine perentorio strettamente necessario a consentire il contraddittorio sui motivi dell'annullamento.

Comma 9

Si stabilisce che la PAS *"decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo"*.

In considerazione di possibili eventi che possono intervenire nella fase costruttiva, sarebbe opportuno aggiungere alla fine del comma dopo le parole "let, f)" le seguenti *"salvo proroghe in conformità alla normativa vigente"*.

Art. 9 AU

Comma 2

In analogia a quanto previsto all'art. 8 in caso di coinvolgimento di più comuni si propone di integrare la disciplina prevista alla lett. a)

- al comma 2, lettera a) *inserire infine i seguenti periodi" Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;"*

Comma 9

Si propone di integrare il testo con la possibilità di procedere anche con conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990 con le semplificazioni introdotte dall'art. 13 del DL 13/2023

- sostituire l'art. 9 comma 9, con il seguente "La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis con le modificazioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76."

Infine sempre al comma 9 è necessario specificare che il solo soggetto proponente può fare richiesta di sospensione

Comma 11

Si stabilisce che l'AU "*decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo*".

In considerazione di possibili eventi che possono intervenire nella fase costruttiva, sarebbe opportuno aggiungere alla fine del comma dopo le parole "let, f) le seguenti "*salvo proroghe in conformità alla normativa vigente*".

Comma 12

Con riferimento alla partecipazione del Ministro della Cultura ove gli interventi interessino aree sottoposte a tutela si propone di eliminare le parole "anche in itinere" in quanto una tutela in itinere non dovrebbe essere vincolante.

Comma 13

Si propone di sopprimere il comma 13

Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio)

Comma 2

Si propone di eliminare la frase "valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e" in quanto la valutazione di sostenibilità finanziaria di un progetto è un tema legato a parametri potenzialmente soggettivi e difficilmente valutabili dal concedente.

Comma 7

La disposizione fa salvo per le concessioni idroelettriche quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Si ritiene necessario chiarire che il riferimento è alle concessioni idroelettriche di grande derivazione:

- sostituire le parole "concessioni idroelettriche" con "concessioni di grandi derivazioni idroelettriche"

Concessioni collegate a Pompaggi

Il T.U Acque del 1933 prevede vari tipi di concessione di derivazione, tra cui specificamente le concessioni per il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia, che non sono ulteriormente disciplinate in altre fonti normative, ad eccezione dell'art. 18, co. 10, del recente D.Lgs. 210/2021 e dell'12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003.

Il menzionato art. 18, al comma 10, prevede che: "*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di*

energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuità dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante è l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia". Tale articolo ha definitivamente chiarito che per il tipo di concessioni in esame è comunque predominante l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione energia, **diverso quindi dalla derivazione per produzione di forza motrice per uso idroelettrico.**

E' tuttavia necessario un intervento normativo che, conferendo maggiore certezza al quadro normativo di riferimento, confermi che l'uso dell'acqua a fini di pompaggio non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 in materia di scadenza e assegnazione con **procedure competitive delle grandi derivazioni per uso idroelettrico.**

Proposte di modifica

- al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo "la concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti."

- a comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: "L'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 marzo 1999 n. 79 non si applica alla concessione di derivazione per l'uso dell'acqua funzionale alla realizzazione e all'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio di cui all'art. 18 comma 10 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.210."

Perentorietà dei termini

Nel provvedimento, ed in particolare nell'art. 9 sull'Autorizzazione Unica, non si rinvergono previsioni che rafforzino la perentorietà dei termini, il silenzio-assenso e l'esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla Legge 241/1990

Procedura esproprio

Necessario un coordinamento con la procedura di esproprio, necessario specificare che l'AU determini l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dagli interventi

Considerazioni generali

Misure compensative

Lo schema di TU non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione (attualmente disciplinate dall'art. 12 comma 6 del D.Lgs. 387/2003 (oggetto di abrogazione) e dal DM 10 settembre 2010 (la cui sorte non è chiara). Si propone l'inserimento di una disciplina (ripresa dalla normativa vigente secondo tipologia autorizzativa e per tutte le tecnologie oggetto del TU.

Transitorio

Rimane infine da chiarire l'impatto del nuovo TU su procedimenti già avviati ma non ancora conclusi ma che abbiano già pareri vincolanti emessi.